

ABROGATA LA LEGGE 46/90, SOSTITUITA DAL DM 37/08

Il 27 marzo 2008 è stata **abrogata la Legge n. 46 del 5 marzo 1990** recante: **“Norme per la sicurezza degli impianti”**. **Decaduti anche tutti i relativi decreti attuativi come il regolamento di esecuzione della L. 46/90, il DM di approvazione del modello della dichiarazione di conformità ecc. ecc..**

Da tale data entra in vigore **Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008** il “Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici” che la sostituisce, nei fatti, integralmente.

Con la pubblicazione in data 12/03/2008 sulla Gazzetta Ufficiale numero 61 del **Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008**, che entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione, cioè il 27 marzo 2008, è stata abrogata quasi tutta la Legge 46/90 e relativo Decreto attuativo. Della L. 46/90 restano in vigore solamente degli articoli: 8 - Finanziamento dell'attività di normazione tecnica - , 14 - Verifiche e 16 - Sanzioni. Riguardo all'articolo 6 della “vecchia” L. 46/90 inerente le sanzioni, le medesime trovano applicazione ma in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dal nuovo DM 37/08.

RIPORTIAMO ALCUNE IMPORTANTI NOVITÀ DEL DECRETO MINISTERIALE N. 37 DEL 22 GENNAIO 2008.

L'AMBITO DI APPLICAZIONE (art 1)

Il DM 37/08 si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. **NON PIÙ, QUINDI AGLI IMPIANTI DI TIPO CIVILE, MA ANCHE PER QUELLI NON CIVILI**, cosa peraltro che già avveniva per gli impianti elettrici ma non per gli impianti termici o gas.

CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI (art 1)

Sono sempre classificati in sette tipologie elencati come prima: a), b), c), d), e), f), g), ma la classificazione è diversa anche in modo rilevante. Di seguito con una tabella si evidenziano le differenze:

L. 46/90	DM 37/08	Differenza
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;	a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;	Sono inserite le seguenti definizioni: la trasformazione degli impianti, gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e quelli delle automazione di porte, cancelli e barriere. Per questi ultimi impianti, pare, indipendentemente dal tipo di alimentazione.
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;	b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;	Non comprende più gli impianti inerenti la protezione contro le scariche atmosferiche.
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;	c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;	Sono inseriti esplicitamente gli impianti di refrigerazione, così sono inserite le opere (non specificate diversamente) di evacuazione dei prodotti delle condense, di ventilazione ed aerazione.
d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;	d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;	Pur essendo la definizione diversa, non si tratta di diversa tipologia di impianti.
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;	e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;	Sono inserite esplicitamente le opere (non specificate diversamente) di evacuazione dei prodotti delle condense, di ventilazione ed aerazione.
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili	f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;	Identica definizione
g) gli impianti di protezione antincendio.	g) impianti di protezione antincendio.	Identica definizione

La differenza tra le tipologie di impianti è ancora maggiormente specificata se si entra nel dettaglio delle definizioni (art. 2). Di seguito una tabella che aiuta la comprensione:

DM 37/08 Art. 1. Classificazione degli impianti	DM 37/08 Art. 2. Definizioni relative agli impianti	NOVITÀ
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;	Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;	Sono ricompresi gli impianti di produzione (generatori) non esplicitamente indicati nella L. 46/90, anche se nel limite dei 20 kw. Sono comprese anche le automazioni di porte, cancelli e barriere (per questi impianti, pare, indipendentemente dal tipo di alimentazione). Sono compresi anche gli impianti esterni agli edifici se funzionalmente collegati: ad esempio illuminazioni di giardini. Sono nella tipologia a) di impianti quelli ad installazione fissa alimentati a tensione superiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua. Inoltre, i sistemi di protezione contro le scariche atmosferiche sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;	Impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;	Il limite dell'impianto b) è determinato dalla alimentazione. Le installazioni fisse alimentate a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua sono considerate elettroniche. NON fanno più parte di questa categoria di impianti i sistemi di protezione contro le scariche atmosferiche perché sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico. È chiarito che in questa categoria rientrano gli impianti di trasmissione segnali, voce e dati (cablaggi strutturati). Per tali impianti non è data limitazione dimensionale, ma l'autorizzazione indicata deve essere intesa come la "vecchia" autorizzazione Telecom che è necessaria per connettere l'impianto alla rete pubblica qualora tale connessione sia effettuata per mezzo di un numero di linee superiore a due. Gli impianti di sicurezza anti intrusione sono in questa tipologia ma NON gli impianti di sicurezza intesi come rilevazione di gas, di fumo e d'incendio.
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;	NON CITATI NELLE DEFINIZIONI	Pur non essendo citata nelle definizioni tale tipologia di impianto, è da notare nuovamente come siano inserite esplicitamente le opere (non specificate diversamente) di evacuazione dei prodotti delle condense, di ventilazione ed aerazione
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;	NON CITATI NELLE DEFINIZIONI	Pur non essendo citata nelle definizioni tale tipologia di impianto, si ricorda che non esistono norme tecniche per l'installazione di tali impianti.
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;	Impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;	È da notare nuovamente come siano inserite esplicitamente le predisposizioni edili (citare espressamente) e meccaniche (citare espressamente) per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;	NON CITATI NELLE DEFINIZIONI	Vale solo la pena ricordare che per tali impianti esistono precise e puntuali norme giuridiche e tecniche cui il DM rimanda esplicitamente.
g) gli impianti di protezione antincendio.	Impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;	È chiarito oltre ogni dubbio che anche gli impianti manuali sono inseriti in questa tipologia, così come è chiarito che gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio sono impianti per i quali è necessaria l'abilitazione specifica per gli impianti indicati all'art. 1, comma 2° lettera g).

ALTRE NOVITÀ NELLE DEFINIZIONI (art. 2)

Potenza impegnata: è il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati. Pertanto se il fornitore di gas (ad esempio) attiva una fornitura idonea al funzionamento di apparecchi sino a 60 kw, ma ne sono installati complessivamente per un uso di 30 kw, la potenza da considerare anche ai fini della progettazione è quella di 60 kw.

Uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili possiedono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 4. Si tratta del caso di installazioni, per così dire, "in conto proprio" tipiche delle grandi industrie con servizi di manutenzione interna. Non ha nulla a che vedere con gli uffici tecnici di una impresa edile che non sia abilitata all'installazione di impianti.

ALTRE NOVITÀ PER LE IMPRESE ABILITATE (art. 3)

Il Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 ribadisce quanto era nella L. 46/90, ovvero gli impianti posso essere installati ed essere oggetto di manutenzione solamente da IMPRESE con all'interno un soggetto che abbia i requisiti professionali (responsabile tecnico), non da soggetti che non siano imprese anche se posseggono i requisiti professionali.

Responsabile tecnico: è chiarito che il responsabile tecnico svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

Per le IMPRESE NON INSTALLATRICI, purché abbiano all'interno uffici tecnici e responsabile tecnico è chiarito che sono **ESCLUSIVAMENTE** autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, **RELATIVI ESCLUSIVAMENTE ALLE PROPRIE STRUTTURE INTERNE** e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti, **NON ALTRI IMPIANTI**. A TALI IMPRESE **NON È ASSOLUTAMENTE PERMESSO INSTALLARE AD ALTRI SOGGETTI ANCHE SE SI TRATTA DI IMPRESE CONSOCIATE, PARTECIPATE O SIMILI.**

REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI (art. 4)

Il DM 37/08 ha variato i requisiti tecnico professionali nel modo seguente.

Nel caso di **LAUREA** in materia tecnica specifica è sufficiente il titolo di studio senza esperienza lavorativa.

Nel caso di **DIPLOMA O QUALIFICA CONSEGUITA AL TERMINE DI SCUOLA SECONDARIA DEL SECONDO CICLO**, gli anni **CONTINUATIVI** di inserimento alle dirette dipendenze di una impresa del settore, aumentano da uno a due (nel caso di lavoro non a tempo pieno è proporzionalmente maggiorato) per gli impianti delle lettere a), b), c), e), f), g), mentre per quelli della lettera d) rimane uno (nel caso di lavoro non a tempo pieno è proporzionalmente maggiorato).

Per chi ha conseguito **TITOLO O ATTESTATO AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE**, il periodo di inserimento aumenta da due a quattro anni **CONSECUTIVI** per gli impianti delle lettere a), b), c), e), f), g) (nel caso di lavoro non a tempo pieno è proporzionalmente maggiorato), mentre per quelli della lettera d) rimane uno (nel caso di lavoro non a tempo pieno è proporzionalmente maggiorato).

Rimane, invece, invariato il **PERIODO DI TRE ANNI COME OPERAIO SPECIALIZZATO** necessario per ottenere l'abilitazione, per chi ha svolto prestazioni lavorative alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo per cui si richiede l'abilitazione. Tale periodo di tre anni è computato escludendo quello ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato. Nel caso di lavoro non a tempo pieno il periodo è proporzionalmente maggiorato.

Novità, invece per **TITOLARI E SOCI DI IMPRESA E COLLABORATORI FAMILIARI**, per costoro l'esperienza idonea ad essere riconosciuti come responsabili tecnici aumenta da tre a sei anni per gli impianti delle lettere a), b), c), e), f), g), mentre per quelli della lettera d) aumenta da tre a quattro anni.

COME NELLA L. 46/90 NON VIENE MENZIONATO IN NESSUN CASO L'OBLIGO DI SUPERAMENTO DI SPECIFICO ESAME DI ABILITAZIONE O RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE.

PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI (art. 5)

Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 inserisce un'altra differenza sostanziale nelle prescrizioni riguardanti l'obbligo di progettazione degli impianti. **Infatti, con la dicitura “Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto.” indica che È SEMPRE OBBLIGATORIO UN PROGETTO.**

Secondo la tipologia di impianto, però, il progetto DEVE essere redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta, oppure PUÒ, come specificato all'articolo 7, comma 2, essere redatto, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

in ogni caso, il progetto deve sempre esserci ed essere alla base dell'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti.

Di seguito si citano i casi di progetto redatto obbligatoriamente da professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica. L'elaborazione di detti progetti deve seguire la regola dell'arte. In altre parole essere redatti conformemente alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

IMPIANTI CON OBBLIGO DI PROGETTO REDATTO DA PROFESSIONISTA ISCRITTO NEGLI ALBI PROFESSIONALI	RIFERIMENTO “LETTERA IMPIANTO” ex DM 37/08
impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq	a)
impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;	a)
impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq	a)
impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc	a)
impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione	b)
impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigororie/ora	c)
impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio	e)
impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10	g)

NOTA IMPORTANTE

MAI è previsto il progetto del tecnico professionista per gli impianti della lettera d);

SEMPRE è previsto il progetto per l'installazione degli impianti della lettera f) ma è un caso disciplinato da norme specifiche.

Il progetto del tecnico professionista deve contenere sempre almeno gli schemi dell'impianto e I DISEGNI PLANIMETRICI nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare, nel rispetto delle specifiche normative e tecniche vigenti ai luoghi di installazione, nonché alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Qualora

l'impianto progettato sia oggetto di variazione in corso d'opera, il progetto originario deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti. L'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità sia al progetto sia alle eventuali varianti.

Il progetto è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori nel caso di rifacimento e installazione di nuovi impianti in edifici già dotati di certificato di agibilità, contestualmente al progetto edilizio in caso di permesso a costruire o DIA.

ATTENZIONE!

Nel caso di progetto NON obbligatoriamente redatto dal tecnico professionista, ma dal responsabile tecnico dell'impresa, l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera, NON QUINDI DA DISEGNI PLANIMETRICI.

ATTENZIONE INOLTRE!

Non esiste più la possibilità da parte dell'installatore (responsabile tecnico) di dimensionare l'installazione in corso d'opera. L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE PROGETTATA FORMALMENTE PRIMA DELL'ESECUZIONE.

REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI (art. 6)

Gli impianti devono essere realizzati ESCLUSIVAMENTE secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e le imprese installatrici sono responsabili della corretta esecuzione. Per regola dell'arte si intende la conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

IL CONCETTO DI LIVELLO DI SICUREZZA EQUIVALENTE DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 5 DEL DPR 447/91 (Regolamento della L. 46/90) NEL CASO IN CUI NON VENGANO SEGUITE LE NORME TECNICHE UNI E CEI NON ESISTE PIÙ.

ATTENZIONE!

Nel caso di impianti realizzati in attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31/03/89 e le relative modificazioni.

In altre parole la norma citata è la seguente:

Nella progettazione, nella realizzazione e nella gestione delle attività industriali i fabbricanti sono tenuti a conformarsi a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, di prevenzione incendi e di tutela della popolazione e dell'ambiente. In particolare i fabbricanti devono ottenere dal competente comando dei vigili del fuoco le autorizzazioni concernenti la prevenzione incendi previste dalle norme vigenti ed uniformarsi alle disposizioni contenute nel:

- a) regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147;
- b) regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;
- c) testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- d) decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
- e) decreto del presidente della repubblica 19 marzo 1956, n. 303;
- f) legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche, integrazioni e decreti applicativi;
- g) decreto del presidente della repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
- h) legge 7 dicembre 1984, n. 818.

Il richiamo alle disposizioni di cui sopra va esteso alle successive modifiche ed integrazioni nonché ai decreti applicativi

Tale DPCM 31/03/89 è la norma di attuazione del DPR 17/05/88 n. 175 inerente ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

GLI IMPIANTI ELETTRICI "CIVILI" REALIZZATI PRIMA DEL 13/03/90 (PRE L. 46/90) (art. 6)

Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13/03/90 (pre L. 46/90) si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine

dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (art. 7)

NON ESISTE PIÙ IL “MODULO MINISTERIALE” DELLA L 46/90, ORA È DIVERSA!

Ora vale la “modulistica” degli allegati I e II del Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008.

Allegato I per ditte installatrici propriamente dette;

Allegato II per ditte non installatrici per i propri impianti;

ATTENZIONE!

Nel primo caso, Allegato I per ditte installatrici propriamente dette, il modulo allegato al DM non presenta la firma di ricevuta da parte del cliente, cosa del resto riscontrata anche in quella prevista dalla L. 46/90. È opportuno, se non indispensabile, che l'impresa di installazioni integri tale stampato con una nota da fare firmare al committente che attesta la ricevuta della documentazione da parte del committente medesimo.

È da rilevare come in entrambe le dichiarazioni di conformità e nel progetto debba essere espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto. Qualora non ci sia compatibilità tecnica si deve “crearla” con apposito adeguamento. Questo sta ad indicare che in caso di non compatibilità non si potrà invocare la responsabilità dell'impresa installatrice limitata all'intervento eseguito.

UNA NOVITÀ: LA “DIRI” DICHIARAZIONE di RISpondenza (art 7 comma 6°)

Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile (fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste), tale documento è sostituito, ma solo per gli impianti eseguiti prima del 27/03/2008 da una DICHIARAZIONE di RISpondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, a fronte dell'esito di uno specifico sopralluogo e puntuali accertamenti.

Nel caso di impianti che non debbano essere redatti obbligatoriamente da un professionista (si veda sopra), la DIRI può essere resa dal responsabile tecnico di un'impresa abilitata all'installazione purché ricopra il ruolo da almeno 5 anni ovviamente nel settore impiantistico cui si riferisce la dichiarazione.

Il DM 37/08 non specifica la formalità con la quale debba essere resa la DIRI, è quindi presumibile che tale dichiarazione sarà “imposta” con un diffuso uso di un facsimile. In ogni caso si ritiene che tale atto debba sostanzialmente richiamare i contenuti della dichiarazione di conformità integrandoli con gli elementi che comprovino i requisiti professionali di chi la rilascia e gli elementi del sopralluogo ed i referti delle prove strumentali qualora richiesti, unitamente a parte degli allegati tecnici obbligatori.

ISTRUZIONI DELL'IMPIANTO (art 8)

Anche se non esplicitamente richiesto come allegato alla dichiarazione di conformità, l'articolo 8 cita le istruzioni predisposte dalla ditta installatrice e dai fabbricanti della componentistica che in questo modo appare una precisa formalità cui deve attivarsi l'installatore.

Pertanto è da ritenere che all'atto della consegna al cliente della dichiarazione di conformità, l'impresa deve allegare apposite istruzioni per conservare le caratteristiche di sicurezza. Tali istruzioni, anche in una ottica di tutela dell'impresa sono da considerare allegati, nei fatti, obbligatori al pari di ogni fascicolo di istruzione per i beni di consumo in particolare di quelli con marcatura CE.

CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL DISTRIBUTORE/VENDITORE DELL'ENERGIA. (art 8)

Nella prassi comune questa non è precisamente una novità essendo formalità già ampiamente consolidata. È chiarito che la consegna di tale documento è da intendersi privo di ogni allegato, ed in questo sta sostanzialmente la novità.

C'è una contraddizione, però, nel disposto dei commi 3 e 4 laddove è richiesta la consegna della dichiarazione di conformità anche per aumento di potenza, ovvero di portata termica del gas, in quanto si può ipotizzare il non raro caso che a fronte di un aumento di potenza o di portata termica si presenti una dichiarazione di conformità con citato un progetto di un impianto non corrispondente ai limiti citati nell'articolo 5. Sarebbe più logico che in fase di aumento della potenza o portata termica il distributore/venditore richieda o l'adeguamento dell'impianto o il non necessario adeguamento dell'impianto rispetto a quello certificato.

DEPOSITO PRESSO LO SPORTELLLO UNICO PER L'EDILIZIA DEL PROGETTO, DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ O DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO. (art. 11)

Nel testo del DM è presente un refuso laddove cita gli impianti della lettera h). Nelle bozze del provvedimento tale lettera sta ad indicare gli impianti di automazione cancelli ecc. che ora sono ricompresi nella lettera a).

Le formalità riguardanti la consegna allo sportello unico all'edilizia sono sostanzialmente ciò che già avveniva nella prassi quotidiana, ma la novità formale è che la consegna alla CCIAA della dichiarazione di conformità non è più eseguita per l'operato dell'impresa installatrice, ma per quello dello sportello unico. È da ritenere che allo sportello unico si debbano inviare due dichiarazioni, una con gli allegati destinata alle attività dello sportello medesimo, la seconda senza allegati che lo sportello trasmette alla CCIAA.

In questo modo pare superata la responsabilità, con le conseguenti sanzioni all'impresa per il non aver consegnato almeno semestralmente la dichiarazione di conformità alla CCIAA per le verifiche che le sono proprie.

CARTELLO INFORMATIVO (art 12)

Non è chiarito cosa si intende con termine "ristrutturazione", ciò premesso è da ritenere che ogni qualvolta si esegua operazioni con rilascio di dichiarazioni di conformità, si debba dare pubblicità del fatto per mezzo del cartello citato che deve contenere quanto indicato nell'articolo medesimo.

DOCUMENTAZIONE (art. 13)

È reso ufficiale l'obbligo della fornitura della documentazione degli impianti in caso di trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo a carico del committente gli impianti oggetto di installazione o manutenzione straordinaria. È stabilito inoltre che la fornitura dei documenti sia citata, ad esempio, nei contratti di vendita o in quelli di locazione. Questo fatto è derogabile, ma negli atti di trasferimento prima citati deve essere espressamente indicato la non fornitura della documentazione.

SANZIONI (art 15)

Nel DM 37/08 paiono eliminate le sanzioni per il committente, anche se "vivono" nell'art 16 della L46/90 che riguardo gli importi devono essere prima aggiornati, poi convertiti in euro ed infine raddoppiati.

NULLITÀ DEI CONTRATTI EX ART 1418 CC (art 15)

È sostanzialmente una novità. Vero è che si prima (L. 46/90), sia oggi (DM 37/08), gli impianti potevano e possono essere eseguiti da IMPRESE abilitate "tramite" la figura del responsabile tecnico ma oggi si parla anche di nullità del contratto di installazione e del diritto ad esercitare la richiesta di risarcimento dei danni da parte di un committente incauto. Considerando che il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione dell'impianto ad impresa per la quale ha preventivamente accertato l'idoneità (art 8) è possibile che in caso di contenzioso il committente sia sempre considerato "soggetto debole" in caso di affidamento dell'incarico ad impresa non qualificata e quindi in giudizio, oltre alla nullità ex art 1418 CC ed il conseguente risarcimento, sia invocata anche il reato di truffa (art. 640 CP) qualora ci sia attività ingannatoria capace di indurre il committente in errore attraverso artifici e raggiri per affidare i lavori e la truffa sia invocato anche senza querela di parte per effetto delle circostanze aggravanti previste dall'art. 61 C.P. o nel caso che l'installazione sia per qualsiasi ente pubblico.

QUESTIONI APERTE

il DM 37/08 lascia aperte numerose questioni che si elencano.

- Ø Il richiamo esplicito al DPCM 31/03/89 che è la norma di attuazione del DPR 17/05/88 n. 175 inerente ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali sta indicare che si devono usare tenere presente le norme di cui all'art. 1 del DPCM 31/03/89 a tutte le installazioni non civili o solo a quelle collocate a determinate attività industriali?
- Ø Le imprese abilitate per l'impiantistica NON civile ora sono abilitate per quella civile?
- Ø Le imprese installatrici di cui alla lettera b) ex L. 46/90 che eseguivano impianti di protezione da scariche atmosferiche ora possono farlo ancora? È automatico il riconoscimento a costoro della lettera a) ex DM 37/08? Se non automatico che formalità devono attivare?
- Ø Ci sarà un periodo transitorio analogo a quello di entrata in vigore della L. 46/90 durante il quale gli interessati potranno dimostrare; come allora, la materiale effettuazione di impianti per il riconoscimento delle "lettere nuove" rispetto a quelle "vecchie" già possedute?
- Ø La CIG 10738 è da considerare tal quale una DIRI?
- Ø In analogia a quanto verificatosi con il gas tramite la CIG 10738 c'è da aspettarsi che il CEI emetta qualcosa?
- Ø La DIRI determinerà un impianto solamente "sicuro" come la CIG 10738 o un impianto a "norma"?
- Ø La nuova classificazione degli impianti che è diversa da quella della L. 46/90 mette "fuori norma" gli impianti installati da chi allora aveva i requisiti ed ora non gli ha? (esempio impianti di protezione da scariche atmosferiche)
- Ø Gli impianti esistenti inerenti l'automazione di porte, cancelli e barriere, sono tutti da adeguare "formalmente" con la DIRI?
- Ø Gli impianti di trasmissione di segnali telefonici, dati ecc. ... , sono tutti da adeguare "formalmente" con la DIRI?
- Ø Tutte le abilitazioni ancora esistenti con lettera g) ex L. 46/90 erroneamente limitate sono da convertire in lettera g) ex DM 37/08 non limitata? Se sì in che modo?
- Ø Gli impianti gas non progettati con potenzialità termica fornita dal venditore pari o superiore a 50 kw ma utilizzata in modo inferiore ai 34,8 sono tutti oggetto di DIRI da parte del professionista?
- Ø Gli impianti gas non progettati con potenzialità termica fornita dal venditore pari o superiore a 34,8 kw ma utilizzata in modo inferiore ai 34,8 sono tutti oggetto di DIRI da parte dell'installatore responsabile tecnico da almeno 5 anni?